

- Bonifica
- Messa in sicurezza
- Iscrizione all'Albo gestori ambientali
- Art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006
- Requisito di esecuzione del contratto
- Esclusione
- Requisito di partecipazione alla gara
- Art. 83, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016
- Sussistenza

ambientale da parte di chiunque. Pertanto, i soggetti preposti alla direzione aziendale - nel caso di specie, il liquidatore e amministratore unico - rispondono del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ogniqualvolta, pur non essendo a conoscenza dei fatti commessi da terzi, abbiano violato i doveri di diligenza consistenti

nell'adozione di tutte le cautele necessarie e sufficienti per evitare questi illeciti.

La corte di Cassazione ritiene fondata la misura cautelare del sequestro preventivo anche sotto il profilo del *periculum in mora*, stante l'assenza di perimetrazione e vigilanza del terreno, sul quale ben potrebbero essere abbandonati ulteriori rifiuti.

AMBIENTE

TAR LECCE, SEZ. II

14 DICEMBRE 2020, N. 1399

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PER PARTECIPARE ALLA GARA PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA

di **Martina Fusato**, B&P Avvocati

La sintesi

Per partecipare a una gara per l'esecuzione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza è obbligatoria l'iscrizione all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'art 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006. Questa iscrizione è un requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 e quindi di partecipazione alla gara, anche se non indicato espressamente nel bando di gara.

Il fatto

Un Comune pugliese ha indetto una gara d'appalto avente a oggetto «interventi di bonifica di aree inquinate, lavori di isolamento sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione» presso una ex discarica comunale.

La società seconda classificata, a seguito di accesso agli atti, ha appurato che la ditta aggiudicataria non fosse in possesso dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali. Per questa ragione, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di aggiudicazione definitiva unitamente al

bando di gara, nella parte in cui non ha previsto la suddetta iscrizione quale requisito di partecipazione.

L'amministrazione comunale resistente e la società controinteressata hanno eccepito che gli interventi oggetto del bando di gara fossero riconducibili ad attività di messa in sicurezza, per le quali non sarebbe richiesto il requisito dell'iscrizione all'Albo, che l'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 riferisce soltanto agli interventi di bonifica.

La legittimità

Il Tar ha accolto il ricorso sulla base di due argomenti:

1) gli interventi di messa in sicurezza costituiscono la naturale premessa per la successiva bonifica;

2) l'iscrizione all'Albo gestori ambientali è un requisito speciale di idoneità professionale che le imprese devono possedere al momento della partecipazione alla gara. Quanto al primo argomento, il Tar, facendo propria una posizione già espressa (vedere la sentenza del Tar Lazio - Latina, sez. I, 16 novembre 2010, n. 1889), ha osserva-